Parere n. 48 del 16 novembre 2005

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della L. n. 413/1991

Vista l'istanza della società "X S.r.l.", con sede in ----------, inoltrata al Comitato in data ------ per il tramite della Direzione Regionale della ----------, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione societaria parziale e non proporzionale;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo BUSA;

Premesso che:

- la società istante ha per oggetto sociale l'attività di gestione immobiliare. Il capitale sociale è suddiviso tra il dott. A (50%) e il dott. B (50%);
- l'attività sociale si sostanzia concretamente nella locazione di due unità immobiliari a favore della associazione professionale "Studio associato dott. A - dott. B", esercente attività medico-odontoiatrica;
- a causa di contrasti sorti tra il dott. A e il dott. B nella conduzione della associazione professionale, il dott. B ha comunicato il proprio recesso dall'associazione professionale in data 30 marzo 2004;
- successivamente, in data ----------, il dott. A ha ricostituito la pluralità degli associati facendo subentrare al recedente la dott.ssa ----------;
- in conseguenza della risoluzione del rapporto professionale il dott. A e il dott. B hanno intenzione di procedere ad una scissione parziale non proporzionale della società X S.r.l., mediante la costituzione di una nuova società beneficiaria;
- l'operazione verrà effettuata mediante uno scambio di quote sociali tra i soci in modo che al termine della stessa si avrà il seguente assetto societario:
  - X S.r.l., il cui capitale sarà interamente detenuto dal dott. A, che sarà proprietaria di una delle due unità immobiliari possedute originariamente;

- Newco S.r.l., il cui capitale sarà interamente detenuto dal dott. B, che diverrà proprietaria dell'altra unità immobiliare;

• i soci stessi intendono, prima di procedere all'operazione di scissione, imputare i finanziamenti infruttiferi, presenti tra i debiti della società istante, ad anticipazione in conto capitale; successivamente intendono ripartire, tra le due società risultanti dalla scissione, l'attivo immobiliare in proporzione alle rendite catastali delle due unità immobiliari e mantenere tutte le poste del passivo nello stato patrimoniale della società scissa;

• la scissione avverrebbe a valori fiscali storici, senza la previsione di conguagli in denaro ed escludendo sia la successiva vendita delle partecipazioni sia l'ingresso di nuovi soci.

Tenuto conto che:

• l'unico scopo della prospettata scissione parziale non proporzionale sembra essere quello di separare la proprietà dei due immobili, in modo che ciascun socio possa acquisire la piena disponibilità di uno degli stessi e destinarlo a finalità personali;

• l'operazione considerata appare, quindi, preordinata alla creazione di società "contenitori" che consentano unicamente di assegnare a ciascun socio un immobile del quale lo stesso potrà liberamente disporre attraverso lo schermo societario;

• rispetto a tale intento la scissione in oggetto appare uno strumento indiretto posto in essere al fine di conseguire un risparmio fiscale rinvenibile nello spostamento *sine die* della tassazione della plusvalenza sugli immobili, determinata sulla base del valore normale, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettera c) e comma 3 del Tuir.

DELIBERA il seguente parere:

Il Comitato ritiene che l'operazione in oggetto debba essere ritenuta elusiva in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario indebito poiché realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi previsti dall'ordinamento.

Roma, 16 novembre 2005

Deposito: 7 dicembre 2005